



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 84 dell' 8 Aprile 2021

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DELL'11 APRILE 2021

Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – TROFEO “SIGNORBET.NEWS”

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/04/2020	5 A	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	ATLETICO RACALE			16:00	CAMPO COM.LE "A. BIANCO" E.A. GALLIPOLI (*)
11/04/2020	5 A	MARTINA CALCIO 1947	UGENTO			16:00	CAMPO COMUNALE "G.TURSI" MARTINA FRANCA (**)

(*) *Diretta TV su Antenna Sud 90 e Streaming su <https://www.antennasud.com>*

(**) *Diretta TV su Antenna Sud 174 e Streaming su <https://www.antennasud.com>*

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte delle troupe di Antenna Sud e Canale 85 con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto della chiusura al pubblico dei Comitati Regionali, comprese le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, oltre alla riduzione dei giorni lavorativi del personale ivi impiegato, fino al 30 giugno 2021.

Gli uffici preposti all'organizzazione dell'attività agonistica saranno comunque pienamente operativi alla ripresa dei campionati regionali oggetto del riconoscimento di "preminente interesse nazionale".

Per qualsiasi esigenza le Società affiliate possono rappresentare le proprie necessità a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.pugliand@pec.it indicando un recapito telefonico per essere ricontattate dall'ufficio di riferimento in base alla problematica evidenziata.

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 370.1528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 13/2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 - “Sostegni”- recante misure urgenti di sostegno –

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41- “Sostegni”-, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.

Si riportano, di seguito, le norme che più interessano le ASD e le SSD.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici e proroga dei termini per la precompilata IVA

La finalità perseguita dalla disposizione è, in analogia a quelle emanate con l'art. 25 del D.L. n. 34/2020 e con l'art. 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 con la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Come si rileva dalla Relazione illustrativa al provvedimento, rientrano tra i possibili beneficiari del contributo, e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Rientrano, pertanto, tra i soggetti agevolati oltre alle Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ovviamente per l'attività commerciale dalle stesse esercitate.

Il contributo spetta- comma 3 - ai soggetti con ricavi commerciali di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi derivanti da lavoro autonomo, non superiori a 10 milioni di euro, conseguiti nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2021), e cioè nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L'ammontare del contributo è determinato come segue:

Se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019) a tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40 o 20 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2021), fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e del fatturato dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, il contributo è pari a quello minimo.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi di cui al comma 3 non superiori a 100 mila euro;
- b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) trenta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Per tutti soggetti l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ad esempio, se una ASD/SSD, con esercizio coincidente con l'anno solare, ha dichiarato ricavi per il periodo d'imposta 2019 e conseguito, nello stesso anno 2019, ricavi di natura commerciale (sponsorizzazione, incassi gare, pubblicità, ecc.) per 80.000,00 euro e nell'anno 2020, ricavi commerciali per 30.000,00 euro, riceverà un contributo di 2.500,00 euro, pari al 60% di euro 4.667,00 che è l'importo medio mensile del fatturato perduto determinato dalla differenza tra 80.000,00 euro e 30.000,00 euro, ragguagliata al mese ($80.000-30.000=50.000:12 \text{ mesi}= 4.167,00 \text{ euro}$).

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare (ad es. 1°luglio 2018/30 giugno 2019) il secondo periodo d'imposta antecedente al periodo d'imposta 2020/21 è il 2018; in tal caso, presumendo che i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta 2018 (1°luglio 2018/30 giugno 2019) e dichiarati nella Dichiarazione Redditi 2019, siano stati superiori a 100 mila euro, la percentuale da applicare sulla differenza dei ricavi conseguiti negli anni 2019 (nell'esempio 80.000,00 euro) e 2020 (nell'esempio 30.000,00 euro), sarebbe del 40 per cento e non del 50 per cento come nell'esempio sopra riportato.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021 sono stati disposti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto nonché il modello dell'istanza e le relative istruzioni per la compilazione del modello stesso, reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia, unitamente ad una "Guida sul contributo".

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica mediante i canali telematici dell'Agenzia ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia.

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico; successivamente, eseguiti i necessari controlli, l'Agenzia, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo, ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – Sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.

Il contributo può essere richiesto nell'istanza, con scelta irrevocabile, per l'intero importo spettante, o mediante erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con le modalità di cui sopra o, qualora non si intendesse attendere l'erogazione diretta da parte dell'Agenzia delle Entrate, potrà essere richiesto il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Il comma 10 dispone che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (precompilata).

Art. 10 – Indennità per i lavoratori dello sport

L'articolo dispone in materia di indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

I commi da 10 a 15 recano disposizioni che reiterano per l'anno 2021 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 96 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 98 del D.L. n. 34/2020, ripresa già nel D.L. n. 137/2020 e nel D.L. n. 157/2020, a favore dei lavoratori sportivi, tra i quali, come riportato nella relazione illustrativa al Decreto, sono inclusi tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali.

E' erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS riconosciuti dal CONI, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'emolumento non concorre alla formazione del reddito e

non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza nonché del reddito di emergenza.

Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l'indennità il reddito da lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR, il reddito da lavoro dipendente e assimilato di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere.

Il comma 11 introduce una differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell'anno 2019. Ciò al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito, unica o primaria, da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività.

L'ammontare dell'indennità – comma 11 - è determinata come segue:

- a) ai soggetti che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 3.600,00 euro;
- b) ai soggetti che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi all'attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 2.400,00 euro;
- c) ai soggetti che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000,00 euro annui, spetta la somma di 1.200,00 euro.

Sono ricomprese anche le collaborazioni coordinate e continuative rese da lavoratori sportivi con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.

La Società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione delle domande nella piattaforma informatica.

Come precisato dalla Società Sport e Salute nel sito istituzionale, i collaboratori sportivi non dovranno fare una nuova domanda ma dovranno confermare i requisiti con la stessa procedura consolidata nel tempo per le precedenti erogazioni automatiche. Dovranno, pertanto, confermare nella piattaforma informatica che l'attività relativa al rapporto sia cessata, ridotta o sospesa a causa Covid-19, nonché di non essere beneficiari di altri redditi.

La Società Sport e Salute invierà a tutti gli aventi diritto una mail con il link per la conferma dei requisiti.

Si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni recate dal Decreto-Legge "Sostegni" che riguardano la totalità dei contribuenti e che più possono interessare le ASD e SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti. Trattasi degli artt. 4, 5, 8, 17 e 30.

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione e annullamento dei carichi.

Il comma 1 differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti dalle cartelle di pagamento, nonché degli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie e non.

La lett. b) del comma 1, dispone in materia di proroga dei versamenti relativi alla rottamazione-ter. Le rate scadenti nel 2020 vanno pagate entro il 31 luglio 2021;

le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 vanno pagate entro il 30 novembre 2021.

Il comma 4 prevede l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto, fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi alle persone fisiche che hanno percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000,00 euro o ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 un reddito imponibile fino a 30.000,00 euro.

Il comma 6 dispone che dalla data di entrata in vigore del Decreto sono sospesi la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000,00 euro, comprensivo di interessi e sanzioni, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Art. 5 – Definizione agevolata degli avvisi bonari

E' prevista la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e 2018 per i soggetti con Partita IVA che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari del 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.

La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2020 la cui presentazione è fissata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, considerando l'ammontare dei ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativi al 2020.

La definizione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive.

Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Il comma 1 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19, la possibilità di presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria per la durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021.

E' possibile, inoltre, presentare domanda per la cassa integrazione in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Il comma 9 proroga il divieto di licenziamento al 30 giugno 2021 e sospende le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Il successivo comma 10 stabilisce per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per l'intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.

Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività.

Art. 17 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine

E' prorogata la deroga, già prevista dall'art. 93 del D.L. n. 34/2020 in materia di contratti a termine. E' prevista la possibilità, pertanto, di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

Art. 30 -Ulteriori misure e disposizioni di proroga

L'art. 30, stabilisce, con i commi da 7 a 11 il differimento al 1° gennaio 2022, dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, in materia di sport, come già precisato con la precedente Circolare di questa Lega n. 12 del 23 marzo 2021, ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 25 a 30 e da 32 a 37 del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

MEDICO ANTI COVID-19

Facendo seguito a quanto comunicato dal Presidente Tisci nel programma elettorale presentato nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 gennaio 2021, è stato istituito uno sportello riservato alle Società per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.

Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica

infocovidpuglia@Ind.it

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

MODIFICHE PROGRAMMA GARE**ECCELLENZA TROFEO “SIGNORBET.NEWS”****GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	
11/04/2021	5 A	CITTA DI MOLA	UNIONE CALCIO BISCEGLIE			16:00	CAMPO COMUNALE "S. DIOMEDE" ER.AR BARI (SAN PAOLO)

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	
11/04/2021	5 A	A. TOMA MAGLIE	DEGHI CALCIO			16:00	CAMPO COMUNA."L. BASURTO" ER.AR. RACALE

PROGRAMMA GARE

DOMENICA 18 APRILE 2021

ECCELLENZA TROFEO “SIGNORBET.NEWS”**GIRONE A - 6 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO VIESTE	CITTA DI MOLA	A	18/04/2021 16:30	CAMPO COMUNA "R.SPINA"-ERB.AR	VIESTE
AUDACE BARLETTA	MANFREDONIA CALCIO 1932	A	18/04/2021 16:30	CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A	BARLETTA
TEAM ORTA NOVA	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	A	18/04/2021 16:30	CAMPO COMUNALE "A.FANELLI"	ORTA NOVA
UNIONE CALCIO BISCEGLIE	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	A	18/04/2021 16:30	CAMPO COMUN."F. DI LIDDO"E.AR.	BISCEGLIE
Riposano	BARLETTA 1922				
	VIGOR TRANI CALCIO				
	REAL SITI				

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ARS ET LABOR GROTTAGLIE	SAVA	A	18/04/2021 16:30	COMUNALE "D'AMURI"	GROTTAGLIE
ATLETICO RACALE	A. TOMA MAGLIE	A	18/04/2021 16:30	CAMPO COMUNA."L.BASURTO"ER.A.	RACALE
CASTELLANETA CALCIO 1962	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	A	18/04/2021 16:30	CAMPO COMUNALE "DE BELLIS"E.A	CASTELLANETA
DE CAGNA 2010 OTRANTO	MARTINA CALCIO 1947	A	18/04/2021 16:30	C.COM."PASQUALE NACHIRA"E.A	OTRANTO
DEGHI CALCIO	GINOSA	A	18/04/2021 16:30	CAMPO COMUNALE	SAN PIETRO IN LAMA
UGENTO	VIRTUS MATINO	A	18/04/2021 16:30	CAMPO COMUNALE ER.ART.	UGENTO
Riposa	SOCCER MASSAFRA 1963				

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

Le Società che hanno aderito alla ripartenza del Campionato Regionale devono obbligatoriamente applicare quanto disposto dall'Aggiornamento del **Protocollo Sanitario FIGC del 23 marzo 2021**, pubblicato in allegato, ed eventuali ulteriori aggiornamenti.

Pertanto si comunica quanto segue:

A) GRUPPO SQUADRA

Per Gruppo Squadra si intende l'elenco inviato da tutte le Società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza e si compone di:

- a) Calciatori con specifica indicazione dei ruoli di:
 - portieri
 - "Under" (calciatori nati successivamente negli anni 2000, 2001 e 2002 e successivi);
- b) Staff: Componenti dello staff (allenatori, dirigenti, addetti al campo ed altri operatori).

Il Gruppo Squadra può essere composto di massimo 40 unità per l'attività di Calcio a 11.

I Gruppi Squadra, redatti sugli elenchi allegati, devono essere inoltrati al Comitato Regionale Puglia **ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL RISPETTIVO CAMPIONATO** via PEC all'indirizzo

comitatoregionalepugliaInd@pec.it

La lista di ciascun "Gruppo Squadra" potrà essere modificata entro le 72 ore che precedono la gara inviando una PEC all'indirizzo **comitatoregionalepugliaInd@pec.it**, in modo da consentire ai nuovi calciatori di poter effettuare i test previsti dal Protocollo FIGC del 23 marzo 2021.

B) POSITIVITÀ ACCERTATE

Con riferimento alle indicazioni generali di cui all'Aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC da applicare alle società dilettantistiche partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza, pubblicato in data 23 marzo 2021, al fine di chiarire e disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno più calciatori tesserati per le squadre partecipanti ai Campionati di interesse nazionale, 2020/2021, è disposto quanto segue:

1. Nell'eventualità in cui uno o più soggetti del Gruppo Squadra risultino positivi al virus SARS- CoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la società ha l'obbligo di porre in isolamento, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto dall'Aggiornamento del Protocollo del 23/03/2021, gli interessati.
2. In tale ipotesi la società dovrà comunicare al C.R. Puglia LND, a mezzo PEC all'indirizzo **comitatoregionalepugliaInd@pec.it** i nominativi dei soggetti risultati positivi allegando le relative certificazioni.
3. La gara sarà regolarmente disputata con i calciatori risultati negativi al test effettuati nelle 72/48 ore antecedenti la gara, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 3 (tre).
4. Le Società potranno richiedere il rinvio della gara, nel caso in cui, tra le tre positività accertate, siano almeno presenti più di un portiere o tre calciatori appartenenti alla categoria Under come precedentemente identificati.
5. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 3, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato alla C.R. Puglia LND da meno di 10 giorni.

C) RICHIESTA RINVIO GARA

Nell'ipotesi in cui, all'esito dei test disposti nelle 72/48 ore antecedenti la gara, risultino più di tre calciatori positivi, ovvero nell'ipotesi in cui, su n. 3 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3 calciatori "Under", la società dovrà comunicare tale circostanza al C.R. Puglia LND, ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all'indirizzo **comitatoregionalepugliaLnd@pec.it**, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, allegando le certificazioni delle positività dei calciatori riscontrate nelle 72/48 ore antecedenti la gara e chiederne eventualmente il rinvio.

Al fine di verificare la corrispondenza tra i calciatori con positività accertate ed il gruppo squadra, le certificazioni devono riportare il nome dei calciatori risultati positivi.

Il C.R. Puglia LND, espletate le opportune verifiche, provvederà alla immediata comunicazione alla Società coinvolte nella gara circa il rinvio della stessa se richiesto.

D) RIPETERSI DI POSITIVITÀ

Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 5 (cinque), la società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva.

E) RECUPERI DELLE GARE RINVIATE

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo quanto definito dal presente Comunicato, il Comitato Regionale provvederà a definire il recupero delle stesse gare entro i 15 giorni successivi.

F) DOCUMENTAZIONE PRE GARA

Prima di ogni gara, il dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato al presente Comunicato Ufficiale, del rispetto da parte di tutto il proprio "Gruppo Squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal Protocollo FIGC del 23 marzo 2021 ed eventuali successivi aggiornamenti.

Al riguardo si evidenzia che, la dichiarazione di informazioni false nell'autocertificazione, è un reato perseguibile dall'Autorità Giudiziaria.

Alle Società che, nelle gare ufficiali del Campionato Regionale di Eccellenza, comprese le eventuali gare di Playoff, non provvedano a consegnare autocertificazione al Delegato Applicazione del Protocollo (DAP) della gara, non sarà consentito l'ingresso presso l'impianto sportivo.

Nel caso in cui il Giudice Sportivo Territoriale Regionale, ricevuti gli atti di gara ritenga, che tale non effettuazione della gara sia dovuta ad una mancata applicazione delle procedure disposte dall'Aggiornamento del Protocollo FIGC del 23 marzo 2021, per cause riconducibili alla Società, considererà la stessa come rinunciataria all'incontro e ad essa verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo dell'Aggiornamento del Protocollo pubblicato F.I.G.C. del 23 marzo 2021 che si allega al presente Comunicato Ufficiale, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

G) GARE INFRASETTIMANALI

Nel caso di turni infrasettimanali di recupero, le Società non dovranno ripetere i test al Gruppo squadra, se effettuati prima della gara programmata nel fine settimana precedente.

H) PARTECIPAZIONE AL GIOCO

Alle gare ufficiali del Campionato Regionale di Eccellenza potranno partecipare esclusivamente i calciatori inseriti nel cosiddetto "Gruppo Squadra" e che siano stati testati come previsto dall'Aggiornamento al Protocollo FIGC del 23 marzo 2021.

Alle Società che, nelle gare ufficiali, impiegheranno calciatori non inseriti nel “Gruppo Squadra”, verrà applicata la sanzione dell’ammenda non inferiore a 1.000,00 Euro (salvo ulteriori sanzioni disposte dal Giudice Sportivo Territoriale Regionale).

Eventuali comportamenti in contrasto con quanto previsto dai protocolli FIGC vigenti, saranno altresì segnalate alla Procura Federale per il seguito di competenza.

I) CONVENZIONE LND – FEDERLAB

Attesa la Convenzione stipulata dalla LND con Federlab, le Società che intendano aderire alla predetta convenzione, dovranno inoltrare una mail all’indirizzo **sic.eccellenza@federlabforsport.com**

Federlab contatterà le società aderenti ed acquisirà le informazioni necessarie al fine di programmare l’invio di un’unità mobile presso il luogo concordato e provvederà ad effettuare i test ai componenti l’elenco del Gruppo squadra così indicato dalla Società.

Non potranno essere effettuati tamponi in numero eccedente il Gruppo Squadra previsto per la rispettiva attività. In caso in cui i tamponi fossero tutti negativi Federlab provvederà ad inviare una e-mail certificando l’esito dei test al medico della Società.

Nel caso vi fossero positivi verrà effettuato immediatamente il test molecolare, il/i positivo/i verrà/anno messo/i in isolamento dalla Società e la Federlab invierà entro il giorno successivo l’esito del tampone molecolare al medico sociale o al DAP.

I termini economici della convenzione sono i seguenti:

- € 9,50 per ciascun tampone antigenico analizzato;
- € 40,00 per ciascuna seduta di prelievo presso la Società
- € 30,00 per ciascun tampone molecolare analizzato nei casi di positività rilevata dal test antigenico.

Tutti i dettagli sono riportati nel vademecum allegato.

L) ELENCO AZIENDE CHE HANNO FATTO PERVENIRE LA PROPRIA OFFERTA AL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI E LA FORNITURA DI PRODOTTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Si riporta un primo elenco, che sarà aggiornato di volta in volta, delle aziende specializzate nel settore che hanno fatto pervenire una propria offerta al Comitato Regionale Puglia LND per l’effettuazione e la somministrazione di test antigenici che dovranno risultare compatibili con il Protocollo FIGC del 23 marzo 2021, nonché per la fornitura di prodotti per contrastare la diffusione del Covid-19:

AZIENDA	TELEFONO	E-MAIL
• FEDERLAB (accordo nazionale LND)	06.36712208	sic.eccellenza@federlabforsport.com
• BIONIX DEFENDE BY EXIMIA S.R.L.	338.7756829	sportcovidtest@bionixdefend.com
• MEDICA TRADEFAIR		francescodivittorio213@gmail.com
• LUCEA MULTIMEDICA E PREVENZIONE	080.8964233	info@lucea-multimedica.it
• ACON BIOTECH	+36-308631308	a.silvestri@loric-consulting.com
• CHARMING EUROPE S.R.L.	334.63076768	francesca.fossato@charmingeurope.it
• QUALY LAB S.R.L.	099.5939507	qualylabsrl@pec.it
• HUMASIS		pierpaolo.cerani@gmail.com
• TEKNOLEDIMPIANTI SRLS		info@teknolodimpianti.it
• WE BIOTECH	348.7301286	menegazzi@webiotech.it
• BIORAPID TEST	375.5917959	info@biorapidtest.it
• KONSUN	348.3808556	gianlucalorenzo83@gmail.com

IL COMITATO REGIONALE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CAPO ALLE SOCIETÀ PROPONENTI RISPETTO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA FIGC AI SENSI DEL PROTOCOLLO DEL 23 MARZO 2021 E ALLE EVENTUALI SUCCESSIVE SANZIONI DETERMINATE DALLA MANCANZA DEGLI STESSI REQUISITI.

ALLEGATI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- ✓ *Aggiornamento protocollo F.I.G.C. del 23.03.2021*

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), nella riunione dell'8/4/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 18/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 18/10/2020 REAL SITI - AUDACE BARLETTA

Il Giudice Sportivo;
letti gli atti ufficiali;
rilevato che:

- Con preannuncio a mezzo PEC seguito da tempestivo reclamo
- ritualmente inoltrato alla controparte - la società AUDACE BARLETTA proponeva ricorso in ordine al risultato della gara in oggetto, ritenendo irregolare ai fini del tesseramento la posizione del calciatore PERES Mattia (24/1/2001);
- faceva pervenire in data 24/10/2020 proprie deduzioni la società REAL SITI, eccependo in rito quanto segue: di non aver ricevuto la notifica del preannuncio di reclamo, la circostanza che il preannuncio non sia stato corredato dal pagamento della relativa tassa (o della richiesta di addebito sul conto della società)
- a pena di improcedibilità - ed infine che le motivazioni siano state depositate oltre il termine di tre giorni feriali dalla disputa della gara.

Osserva questo Giudice Sportivo che la società AUDACE BARLETTA ha notificato a mezzo PEC il preannuncio di reclamo in data 19/10/2020, esclusivamente al Giudice Sportivo, omettendo di effettuare analogo adempimento nei confronti della società controinteressata.

Rimarca altresì che al preannuncio di reclamo non è stata allegata documentazione inerente l'intervenuto pagamento della tassa reclamo, né, all'interno di tale atto, è stato richiesto l'addebito sul conto della società.

Il Giudice Sportivo richiama il contenuto dell'art. 67 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva: "il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello a cui si è svolta la gara a cui si riferisce".

Questo Giudice Sportivo rileva l'omessa notifica del preannuncio di reclamo alla controparte e l'omesso versamento del contributo, contestualmente alla PEC del 19/10/2020.

Pertanto

DELIBERA

- Dichiararsi inammissibile/improcedibile il reclamo proposto dalla società AUDACE BARLETTA per le ragioni indicate in premessa;
- per l'effetto di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 -2; - di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

GARE DEL 25/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 25/10/2020 TEAM ORTA NOVA - REAL SITI

Letti gli atti ufficiali;
rilevato che:

- con preannuncio a mezzo PEC del 26/10/2020, seguito da tempestivo reclamo - ritualmente notificati alla controparte - la società REAL SITI proponeva ricorso in ordine al risultato della gara in oggetto, eccependo che il secondo tempo della gara fosse stato disputato con luce artificiale, derivante da impianto di illuminazione non omologato, in violazione dell'art. 59 comma 2 N.O.I.F.;

- trasmetteva controdeduzioni a mezzo PEC la società TEAM ORTA NOVA in data 28/10/2020 - ritualmente notificate alla controinteressata - eccependo l'improcedibilità del ricorso per la mancata formulazione di specifica riserva verbale da parte del capitano della società REAL SITI, ricevuta dall'arbitro in presenza del capitano della società TEAM ORTA NOVA ed immediatamente annotata sul cartoncino di gara.

Tanto in violazione degli artt. 65 comma 1 lett. c e 67 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva.

Rileva questo Giudice Sportivo la propria competenza in materia di regolarità del campo di gioco, ex art. 65 comma 1 lett. C Codice di Giustizia Sportiva.

Rimarca altresì che l'art. 67 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva prescrive, "in relazione ai procedimenti di cui all'art. 65 comma 1 lett. c Codice di Giustizia Sportiva che, qualora l'irregolarità sia intervenuta durante la gara", il ricorso debba essere preceduto da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata - che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.

Dall'esame del referto di gara non emerge alcuna riserva verbale formulata dal capitano della società REAL SITI - che sia stata recepita dall'arbitro nel citato referto.

Pertanto

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile/improcedibile il reclamo proposto dalla società REAL SITI, per le ragioni indicate in premessa;
- 2) per l'effetto di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore della società TEAM ORTA NOVA;
- 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l' 8 Aprile 2021.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci